



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

N.º 958/13 SENT

N.º 306/12 R.G.

N.º F347 Cron.

Oggetto: differenze
rettributive

12.12.13

12.12.13

in composizione monocratica in persona del dott.
Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 306/12, promossa con ricorso depositato il 3 febbraio 2012 da
Di Pinto Cinzia, Agustoni Fiorangela, Febres Vilchez Victor Alejandro, Previtali Emilia, Fiammaredelli Maria, Mascher Moretti Maria, Rachiele Giuseppina, Spataro Domenica, Carballo Pizarro Sergio Rolando, Ficicchia Pamela, Dordi Ubaldo, Casali Pierangela, Aricò Letteria, Abbate Giuseppa, Pedrini Milva e Chahine Najat, con il proc. dom. avv. R. Trussardi

- attori -

contro

Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus, con sede a Bergamo, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, con i procc.
avv. M. Caggese e S. Gandi

- convenuta -

Oggetto: differenze retributive.

Causa chiusa a sentenza il 12 dicembre 2013.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3 febbraio 2012, i ricorrenti in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale la Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus per ivi sentire accertare il diritto alla retribuzione per "il tempo necessario a indossare e dimettere la divisa aziendale", con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario

Si costituiva in giudizio Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus, eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda e la *res transacta* con la lavoratrice e contestando, nel merito, la fondatezza della stessa.

Esaminati quattro testi, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. va rigettata, posto che dall'esame complessivo dell'atto risultano chiaramente

esplicitati gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda, nonché l'oggetto della stessa (accertamento del diritto alla retribuzione del c.d. tempo tuta e condanna al pagamento delle differenze retributive in ogni caso maturate).

Va dichiarata la parziale estinzione della causa, limitatamente alla lavoratrice Chahine Najat, la quale ha rinunciato alla domanda, come da dichiarazione del procuratore all'udienza del 24 ottobre 2012. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della transazione tra le parti, per compensare le spese di lite del medesimo rapporto processuale. Nel merito, la domanda è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

A mente dell'art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs. 66/2003,⁷ si intende per "orario" di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

La disposizione è stata introdotta in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, con le quali si sono dettate, ex art. 118 TCE (ora art. 137), prescrizioni minime per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro e garantire un più elevato livello di sicurezza e della salute dei lavoratori, mediante la previsione di adeguati periodi di pausa e riposo lavorativo.

La norma suddetta va interpretata, alla luce della *ratio* di tutela, nel senso di non ritenere necessaria la congiunta ricorrenza dei tre criteri individuati dalle direttive CE e dall'art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs. 66/2003.

Si deve, pertanto, intendere come "orario di lavoro", qualsiasi periodo in cui il lavoratore è presente sul posto di lavoro ("al lavoro") ovvero è a disposizione del datore di lavoro o, infine, esercita effettivamente le sue attività o le sue funzioni.

In ognuna di tali situazioni, infatti, il lavoratore si trova all'interno della sfera tecnico-organizzativa e funzionale del datore di lavoro, *sub specie* dell'inserimento nel luogo della prestazione, dell'assoggettamento (anche solo potenziale) al potere direttivo ovvero dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata. ✓

Il contratto collettivo aziendale del 15 aprile 2002 (cfr. doc. 4 Fondazione) prevede che l'orario di lavoro "è l'orario in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa nella struttura" e "ha inizio nel momento in cui il dipendente si presenta nella propria Unità Operativa e ha termine con l'uscita dalla stessa (non è comprensivo dei percorsi interni)".

Si osserva che, nonostante l'ampio ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dal d.lgs. 66/2003, la stessa contrattazione - anche a li-

vello aziendale - non può direttamente derogare alla norma di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs. 66/2003; la norma appare, infatti, dotata di natura imperativa, in forza della ricordata *ratio* e della funzione di norma base per la definizione di uno dei termini del sinallagma contrattuale.

La contrattazione collettiva può invece intervenire, con disposizioni di natura interpretativa, precisando o specificando quei particolari momenti o situazioni in cui, non trovandosi il lavoratore effettivamente inserito nella sfera tecnico-organizzativa e funzionale del datore di lavoro, lo stesso non può considerarsi "al lavoro" o in "orario lavoro".

Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno allegato fatti corrispondenti alla fattispecie astratta ex lett. a) solo in relazione al momento del cambio del vestiario; nulla è stato, invece, allegato in ordine all'esercizio di poteri datoriali o, comunque, all'effettivo inserimento organizzativo e funzionale nei momenti in cui i lavoratori si trovano nei percorsi interni prima e dopo il cambio dei vestiti, sia in uscita che in entrata (né le dichiarazioni dei testi in merito all'obbligo di recarsi immediatamente in reparto dopo la vestizione della divisa sono ammissibili, in mancanza della relativa allegazione nel ricorso).

Pertanto, secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale e in assenza di contestazione dei ricorrenti, si deve concludere che i "percorsi interni" non formano parte della prestazione dedotta nel contratto con la conseguenza che, da un lato, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo, dall'altro il datore di lavoro non può esercitare - in tali frangenti - i propri poteri datoriali.

Quanto al tempo necessario per la vestizione, dalle stesse allegazioni di parte convenuta (cfr. pagg. 16 e 22 memoria) e dalle dichiarazioni testimoniali (cfr., in particolare, teste Tribbia), emerge che la vestizione di una particolare divisa, da effettuare nei locali aziendali, è una fase organizzata, diretta e imposta dalla società convenuta, in funzione del proprio risultato imprenditoriale.

Ne consegue che, accertato l'inserimento tecnico e funzionale dei ricorrenti nella sfera organizzativa della datrice di lavoro e, quindi, il diritto dei ricorrenti alla retribuzione del tempo necessario per vestire la divisa, la Fondazione convenuta va condannata a pagare le relative differenze retributive, calcolate:

a) sulla base dei conteggi depositati dai ricorrenti il 22 novembre 2012, in relazione alle decorrenze e ai giorni lavorativi indicati (in

mancanza di specifica contestazione di parte convenuta);

b) su un "tempo tuta" base e unitario di 7,5 minuti (equitativamente determinato in base alla media delle dichiarazioni dei testi escussi e verosimilmente sufficiente a compiere una semplice operazione);

c) senza la maggiorazione per lavoro straordinario, in mancanza di precisa allegazione in ordine all'orario di lavoro contrattuale dei singoli lavoratori.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla natura della controversia, per compensare per la metà le spese di lite tra le parti. La restante metà, liquidata ex reg. 140/2012 come da dispositivo, grava sulla società convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'estinzione della causa limitatamente al rapporto processuale della ricorrente Chahine Najat; 2) accertato il diritto alla retribuzione per il c.d. tempo tuta, come da motivazione, condanna Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus a pagare ai restanti ricorrenti le differenze retributive, calcolate come da motivazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3) condanna Fonda-

zione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus a pagare ai ricorrenti (esclusa Chahine Najat) la somma di € 2.000,00, oltre a IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione a favore dell'avv. R. Trussardi; compensa le spese di lite per la restante parte e compensa integralmente le spese di lite tra la Fondazione e Chahine Najat.

Bergamo, 12 dicembre 2013

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenighini-

Sergio Cassia

Depositato in cancelleria

oggi, 12 DIC. 2013

IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenighini-